



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Consiglio Centrale di Rappresentanza

Viale XXI Aprile, 51 – 00162 Roma – Tel. 06/44222631 – Fax 06/44222633

AUDIZIONE INFORMALE DEL COCER GUARDIA DI FINANZA PRESSO LE COMMISSIONI RIUNITE - I AFFARI COSTITUZIONALI E IV DIFESA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 95/2017, CONCERNENTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI RUOLI DELLE FORZE DI POLIZIA” - ATTO GOVERNO N. 119.

Illustri Presidenti, signori Onorevoli,

grazie, a nome del Consiglio Centrale di Rappresentanza della Guardia di Finanza che ho l'onore di presiedere, per questa audizione su una tematica che attiene in modo preponderante al modello organizzativo delle Amministrazioni di Polizia ed ai percorsi professionali del personale che vi opera quotidianamente.

Come già rappresentato nelle precedenti occasioni di incontro, con il D.Lgs. 95/2017 rubricato: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 Agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche”, il Governo ha provveduto a riordinare i ruoli e le carriere del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare.

Ad esso è seguito un primo correttivo¹ che si è però limitato ad affrontare tematiche di natura formale anche a causa della limitatezza delle risorse finanziarie messe a disposizione.

A tale proposito, avevamo già rappresentato che le questioni più significative rilevate da questo Consiglio, anche su segnalazione dei Consigli Intermedi e

¹ D.lgs. 126/2018.

di Base della Guardia di Finanza, da affrontare in successivi decreti correttivi, attenevano:

- alla sperequazione retributiva a svantaggio dei vicebrigadieri nominati in data antecedente all'entrata in vigore del nuovo sistema parametrico (01/10/2017) rispetto ai vicebrigadieri che avevano conseguito il grado in epoca successiva;
- al mancato riconoscimento di una indennità *una tantum* nei confronti dei brigadieri capo di elevata anzianità di grado, essendo stata riconosciuta esclusivamente ai parigrado con più di 8 anni di anzianità, nonché nei confronti degli Appuntati scelti qualifica speciale arruolati nel 1994;
- al riconoscimento giuridico dei periodi (o parte di essi) pregressi di permanenza nel grado per gli ispettori che non avevano usufruito degli automatismi previsti dal D.Lgs. 95/2017;
- al differente sviluppo di carriera, rispetto alle altre Forze di Polizia, per i luogotenenti che hanno partecipato e parteciperanno al concorso per l'accesso al ruolo ufficiali;
- all'impossibilità di transito nelle qualifiche funzionali del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il personale dirigente giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato.

Inoltre, al fine di una maggiore tutela della famiglia, era stata segnalata la necessità di prevedere:

- il ricongiungimento dei coniugi appartenenti a diverse Amministrazioni del comparto Difesa e Sicurezza;
- la piena applicazione, quale mobilità interna, dell'articolo 42 bis del D.Lgs 151/2001.

Preso atto del contenuto dello schema di Decreto Legislativo² oggi all'esame delle Commissioni, riteniamo di dover rilevare che alcune delle cennate sperequazioni e criticità sono state risolte - sia pure in alcuni casi solo parzialmente.

Rimangono ancora irrisolti:

- la sperequazione retributiva a svantaggio dei vicebrigadieri nominati in data antecedente all'entrata in vigore del nuovo sistema parametrico (01/10/2017) rispetto ai vicebrigadieri che hanno conseguito il grado in epoca successiva;

² Atto n. 119.

- il mancato riconoscimento di una indennità *una tantum* nei confronti degli Appuntati scelti qualifica speciale arruolati il 1° ottobre 1994³;
- il differente sviluppo di carriera, rispetto alle altre Forze di Polizia⁴, degli Ufficiali vincitori del concorso straordinario riservato ai Luogotenenti, nonostante sia stata prevista la riduzione da sei a tre anni del periodo di permanenza nel grado per l'accesso alla procedura concorsuale.

Nello stesso schema di decreto legislativo, all'art. 45, è stato inserito il comma 31 bis che nel ribadire l'applicazione delle disposizioni dell'art. 42 bis comma 1 del D.Lgs. 151/2001, esclusivamente con riferimento alle istanze di assegnazione nell'ambito della stessa forza di polizia di appartenenza del richiedente, sancisce che *"il diniego è consentito per motivate esigenze organiche e di servizio"*. In merito questo Consiglio ritiene che tale modifica:

- non appare conforme ai principi direttivi della delega, non attenendo in alcun modo allo sviluppo delle carriere del personale delle forze di polizia;
- non risponde alle aspettative annunciate da questo Consiglio anche in occasione della precedente audizione circa la richiesta di piena applicazione di tale diritto al personale delle forze di polizia;
- di fatto sterilizza l'esercizio di tale diritto in ragione della perdurante carenza di organici che legittimerebbe il diniego da parte dell'Amministrazione;
- non è analogamente rinvenibile nella schema di Decreto Legislativo⁵ inerente le Forze Armate.

In relazione alle annunciate maggiori risorse assegnate per le misure correttive, questo Consiglio auspica che queste vengano utilizzate per sanare le sperequazioni ancora rimaste irrisolte e sopra sintetizzate, escludendo interventi che dovrebbero essere più correttamente affrontati nell'ambito della procedura di concertazione di cui al D.Lgs. 195/95.

Ringrazio per l'attenzione.

Roma, 6 novembre 2019

³ A differenza di quelli arruolati prima di tale data – dal 2 gennaio al 30 settembre 1994 – per i quali viene riconosciuta la misura dell'*una tantum*.

⁴ Tre anni da Sottotenente a Capitano per l'Arma dei Carabinieri e sei anni per la Guardia di Finanza.

⁵ Atto n. 118.